II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi

(92/C 175/04)

COM(92) 273 def. — SYN 333

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 22 giugno 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva si inserisce negli obiettivi enunciati nel Libro bianco della Commissione sul completamento del mercato interno (4);

considerando l'opportunità di armonizzare le regole essenziali in materia di vigilanza; che occorre dunque lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva è stata oggetto di una consultazione del Comitato consultivo bancario il quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (6), ha il compito di presentare alla Commissione proposte opportune per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri;

considerando che la vigilanza e il controllo dei fidi degli entri creditizi costituiscono parte integrante della vigilanza su questi ultimi; che l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile; che tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio;

considerando che la raccomandazione 87/62/CEE della Commissione (7) introduce gli orientamenti comuni relativi alla vigilanza e al controllo dei fidi degli enti creditizi; che era stato scelto questo strumento perché avrebbe consentito di adeguare gradualmente i sistemi esistenti e di istituire nuovi sistemi senza turbare il sistema bancario nella Comunità; che, conclusa questa prima fase, è opportuno procedere ora all'adozione di un atto vincolante applicabile a tutti gli enti creditizi della Comunità;

considerando infatti che, poiché su un mercato bancario unificato gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di vigilanza applicabili in tutta la Comunità siano equivalenti; che, a tale scopo, i criteri per determinare la concentrazione dei rischi devono essere disciplinati da norme giuridicamente vincolanti a livello comunitario e non possono essere lasciati alla piena discrezionalità

(1) GU n. C 123 del 9. 5. 1991, pag. 18.
(2) Non ancora pubblicato.
(3) GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 35.
(4) Doc. COM(85) 310.
(5) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.
(6) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.
(7) GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 10.

degli Stati membri; che l'adozione di norme comuni favorirà pertanto gli interessi della Comunità in quanto eviterà disparità nelle condizioni di concorrenza rafforzando nel contempo il sistema bancario comunitario;

considerando che per quanto concerne le specifiche tecniche contabili mediante le quali saranno valutati i fidi, si rinvia alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (1);

considerando che la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi(2) contiene un elenco dei rischi di credito assunti dagli enti creditizi; che è pertanto opportuno rinviare per principio a tale elenco per la definizione dei rischi ai sensi della presente direttiva; che per contro non è opportuno rinviare alle ponderazioni né alle categorie di rischi stabiliti dalla direttiva 89/647/CEE; che infatti tali ponderazioni e categorie di rischi sono stati concepiti al fine di stabilire un criterio generale di solvibilità per coprire il rischio di credito degli enti creditizi; che nell'ambito di una regolamentazione sui grandi rischi, l'obiettivo è di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati; che occorre dunque adottare un approccio prudente consistente nel registrare, in linea generale, i rischi al loro valore nominale, senza applicazione di ponderazioni o classi di rischio;

considerando che quando un ente creditizio assume rischi nei confronti della propria impresa madre o di altre affiliate di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare; che la gestione dei rischi assunti dagli enti creditizi deve essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi considerazione estranea a tali principi; che le disposizioni della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e il suo esercizio, direttiva che modifica la direttiva 77/780/CEE, prevedono, qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante in un ente creditizio, sia incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, che le autorità competenti prendano le misure appropriate per porre fine a tale situazione; che in materia di grandi rischi, occorre altresì prevedere norme specifiche per i rischi assunti da un ente creditizio verso le imprese del proprio gruppo, ossia norme più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri rischi; che tale limitazione più rigorosa non deve tuttavia applicarsi quando l'impresa madre è un istituto finanziario o un ente creditizio e quando le imprese affiliate sono enti creditizi, istituti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio a cui fanno capo; che in questo caso la vigilanza su base consolidata sull'insieme così costituito permette infatti un controllo adeguato, senza che sia indispensabile prevedere norme più severe per limitare i rischi; che in tal modo i gruppi bancari saranno altresì incoraggiati ad organizzare le proprie strutture in maniera da permettere l'esercizio della vigilanza su base consolidata, il che costituisce un risultato auspicabile poiché consente di instaurare una vigilanza più completa;

considerando che per garantire un'applicazione armoniosa della direttiva, occorre permettere agli Stati membri di prevedere un'applicazione in due fasi dei nuovi limiti; che per gli enti creditizi più piccoli può essere giustificato un periodo transitorio più lungo sempre che un'applicazione più rapida della soglia del 25 % riduca troppo bruscamente la loro attività creditizia;

considerando che, per quel che riguarda i fidi concessi a due imprese per le quali il mantenimento del finanziamento è di importanza vitale ai fini dell'approvvigionamento energetico del Portogallo, è preferibile accordare alla Repubblica portoghese un periodo transitorio fino al 31 dicembre 1998, per permettere agli enti creditizi portoghesi di effettuare una ristrutturazione che assicuri loro la possibilità di mantenere, al termine di questo periodo, la capacità di funzionamento delle suddette imprese, rispettando nel contempo i limiti previsti dalla presente direttiva;

considerando che la direttiva 89/646/CEE attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione analoghe a quelle che il Consiglio si è riservato nella direttiva 89/299/CEE, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (3);

considerando che, tenuto conto della specificità del settore in causa, il Comitato previsto dall'articolo 22 della direttiva 89/646/CEE deve essere incaricato di assistere la Commissione ai fini dell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, conformemente alla procedura III, variante a) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4);

considerando che, con riguardo alla vigilanza su grandi fidi relativi ad attività prevalentemente soggette a rischi di mercato, il coordinamento dei metodi di vigilanza prescritto può essere garantito mediante un accordo a livello comunitario sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; che,

(1) GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14.
(3) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.
(4) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

in attesa della normativa comunitaria relativa ai grandi fidi summenzionati, ciò implica che la vigilanza sui grandi fidi relativi ad attività prevalentemente soggette a rischio di mercato, come il portafoglio negoziato e l'assunzione a fermo di emissione di valori mobiliari e le voci dell'attivo relative all'espletamento delle transazioni su valori mobiliari, possa continuare ad essere svolta dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, si intende per:

a) «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE, ivi comprese le sue succursali in paesi terzi, come pure ogni impresa privata o pubblica, ivi comprese le sue succursali, che corrisponde alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE e che è stata autorizzata in un paese terzo;

b) «autorità competenti»: le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, nono trattino della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi [1];

c) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, settimo trattino della direttiva 92/30/CEE;

d) «impresa affiliata»: un'impresa affiliata ai sensi dell'articolo 1, ottavo trattino della direttiva 92/30/CEE;

e) «società di partecipazione finanziaria»: una società ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino della direttiva 92/30/CEE;

f) «istituto finanziario»: un'istituto finanziario ai sensi dell'articolo 1, secondo trattino della direttiva 92/30/CEE;

g) «impresa di servizi bancari ausiliari»: un'impresa ai sensi dell'articolo 1, quinto trattino della direttiva 92/30/CEE;

h) «fidi»: le voci dell'attivo e le voci fuori bilancio di cui all'articolo 6 o agli allegati I e III della direttiva 89/647/CEE, senza le ponderazioni, le classificazioni o le categorie di rischio ivi contemplate; i rischi previsti da detto allegato III si calcolano secondo i metodi descritti nell'allegato II della direttiva medesima, senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte; previa approvazione delle autorità competenti, tutte le voci coperte al 100 % da fondi propri, a condizione che questi ultimi non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità né degli altri coefficienti previsti negli atti comunitari a fini di vigilanza, possono essere escluse dalla definizione dei fidi; i fidi non comprendono:

— nel caso delle operazioni in valuta, i fidi concessi nel corso ordinario del pagamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento; oppure

— nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, i fidi concessi nel corso ordinario del pagamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di rilascio dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima;

i) «zona A»: la zona definita all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 89/647/CEE;

j) «zona B»: la zona definita all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 89/647/CEE;

k) «fondi propri»: i fondi propri di un ente creditizio ai sensi della direttiva 89/299/CEE;

l) «potere di controllo»: il legame che intercorre tra un'impresa madre e un'impresa affiliata, come definito nell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, o una relazione della stessa natura fra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

m) «gruppo di clienti collegati»:

i) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse esercita direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre; oppure

[1] GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52.

ii) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi del precedente punto i), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, qualora una di esse si trovasse in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica agli enti creditizi che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE.

Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non applicare la presente direttiva:

a) agli enti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE;

b) agli enti di uno stesso Stato membro, definiti all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, che sono affiliati ad un organismo centrale in tale Stato membro, a condizione che, ferma restando l'applicazione della presente direttiva all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati sia soggetto a vigilanza globale.

Articolo 3

Segnalazione dei grandi fidi

1. Il fido di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti è considerato un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

2. L'ente creditizio segnala alle autorità competenti tutti i grandi fidi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri prevedono che la segnalazione venga effettuata, a loro scelta, secondo una delle due seguenti modalità:

— segnalazione di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno tutti i nuovi grandi fidi ed ogni aumento dei grandi fidi pari o superiore al 20 % rispetto all'ultima comunicazione;

— segnalazione di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

3. Possono tuttavia essere dispensati dall'obbligo della segnalazione ai sensi del paragrafo 2 i fidi esonerati in virtù dell'articolo 4, paragrafo 7, lettere a), b), c), d), f), g) e h). La segnalazione prevista al secondo trattino del precedente paragrafo può assumere frequenza semestrale per gli altri fidi di cui alle altre lettere del paragrafo 7, nonché ai paragrafi 8, 9 e 10 dell'articolo 4.

4. Le autorità competenti prescrivono che ogni ente creditizio abbia sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione e la registrazione di tutti i grandi fidi e delle loro successive modifiche, ai sensi della presente direttiva, nonché per la vigilanza su detti grandi fidi in relazione alle politiche specifiche degli enti creditizi in materia di fidi.

L'ente creditizio che si avvalga del disposto del paragrafo 3 è tenuto a conservare la documentazione relativa alle motivazioni addotte per un periodo di un anno a decorrere dal fatto generatore della dispensa, onde permettere alle autorità competenti di verificarne la fondatezza.

Articolo 4

Limiti dei grandi fidi

1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore globale superi il 25 % dei fondi propri.

2. Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20 % quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre o l'impresa affiliata dell'ente creditizio e/o una o più imprese affiliate dell'impresa madre. Tuttavia gli Stati membri possono non subordinare i grandi fidi di cui sopra a tale limite se prevedono un controllo speciale dei fidi in questione grazie ad altre misure o procedure. Essi informano il Comitato consultivo bancario e la Commissione del tenore di tali misure o procedure.

3. Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800 % dei fondi propri.

4. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi dei limiti contemplati ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. Per quanto riguarda i fidi concessi, un ente creditizio deve rispettare costantemente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, le autorità competenti devono essere informate senza indugio. Esse possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro il quale l'ente creditizio deve conformarsi ai limiti summenzionati.

6. Gli Stati membri possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio alla sua impresa madre, alle altre affiliate dell'impresa e alle proprie affiliate, purché tali imprese siano comprese nella vigilanza su base consolidata cui è soggetto il medesimo ente creditizio, conformemente alla direttiva 92/30/CEE o a norme equivalenti vigenti in un paese terzo.

7. Gli Stati membri possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i seguenti fidi:

a) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona A;

b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;

c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A o delle Comunità europee;

d) altri fidi concessi a governi centrali e banche centrali della zona A ovvero da questi garantiti o altri fidi concessi alle Comunità europee o da queste garantiti;

e) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi e finanziati, se del caso, nella moneta nazionale del debitore;

f) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori emessi dai governi centrali o dalle banche centrali della zona A, dalle Comunità europee o dalle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri per i quali l'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE prevede, in materia di solvibilità, una ponderazione dello 0 %;

g) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su contanti presso l'ente che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre o un'impresa affiliata di quest'ultimo;

h) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su titoli rappresentativi di deposito emessi dall'ente che concede il prestito o da un ente creditizio che sia l'impresa madre o un'impresa affiliata di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;

i) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri rischi nei confronti di enti creditizi, di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti ai sensi della direttiva 89/299/CEE;

j) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi, di durata pari o inferiore ad un anno, nei confronti degli enti che non sono enti creditizi ma soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE, e sono garantiti in conformità di tale paragrafo;

k) effetti commerciali e altri effetti analoghi, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio;

l) obbligazioni definite all'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE [1], modificata dalla direttiva 88/220/CEE [2] del Consiglio;

m) fino a successivo coordinamento le partecipazioni in compagnie di assicurazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva 89/646/CEE fino ad un massimo del 40 % dei fondi propri dell'ente creditizio che assume la partecipazione;

n) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio che concede il prestito è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima;

o) fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori diversi da quelli emessi dai governi centrali o dalle banche centrali della zona A o dalle Comunità europee, a condizione che i valori non siano emessi dall'ente creditizio stesso o dalla sua impresa madre o da una delle loro affiliate o dal cliente o gruppo di clienti collegati in questione. I valori forniti come pegno devono essere valutati al prezzo di mercato e offrire un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti

[1] GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3.
[2] GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 3.

e devono essere quotati in borsa o essere effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo che consenta di verificare in ogni momento il margine di garanzia di tali valori. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100 %; è tuttavia pari al 150 % nel caso di azioni e al 50 % nel caso di obbligazioni emesse da enti creditizi, da amministrazioni regionali o locali degli Stati membri diverse da quelle di cui all'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE, e nel caso di obbligazioni emesse dalla Banca europea per gli investimenti e dalle banche multilaterali di sviluppo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/647/CEE. I pegni su valori non possono costituire fondi propri degli enti creditizi ai sensi della direttiva 89/299/CEE;

p) prestiti ipotecari su abitazioni per i quali è fornito il pegno, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, e transazioni relative al leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione affittata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in entrambi i casi fino al 50 % del valore del bene immobile in questione. Il valore del bene è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a severi parametri di valutazione stabiliti mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. In questo contesto l'abitazione è definita come alloggio occupato o messo in affitto dal debitore;

q) 50 % delle voci fuori bilancio a rischio medio/basso menzionate nell'allegato I della direttiva 89/647/CEE;

r) previo accordo delle autorità competenti, le garanzie diverse da quelle sui crediti concessi, aventi un fondamento giuridico o normativo e offerte ai propri aderenti dagli enti di mutua garanzia che possiedono lo status di ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, lettera a) fatta salva una ponderazione pari al 20 % del loro importo. Gli Stati membri informano la Commissione del fatto che si avvalgono di tale facoltà, per garantire che quest'ultima non provochi distorsioni di concorrenza. Entro cinque anni dall'adozione della presente direttiva la Commissione presenta al Consiglio una relazione eventualmente accompagnata da adeguate proposte;

s) le voci fuori bilancio con rischio basso di cui all'allegato I della direttiva 89/647/CEE, nella misura in cui sia stato concluso un accordo con il cliente o gruppo di clienti collegati, in virtù del quale il fido può essere concesso soltanto a condizione che sia stato appurato che non comporti il superamento dei limiti applicabili conformemente all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

8. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o locali degli Stati membri, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti; nell'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE gli Stati membri possono tuttavia applicare una ponderazione dello 0 %.

9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi di durata superiore ad un anno, ma inferiore o pari a tre, e una ponderazione del 50 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi, di durata superiore a tre anni, a condizione che tali crediti siano rappresentati da titoli di debito emessi da un ente creditizio e sempreché detti titoli di debito, a giudizio delle autorità competenti, siano effettivamente negoziabili in un mercato costituito da operatori professionali e siano soggetti a quotazione giornaliera su tale mercato, o la loro emissione sia stata autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio emittente. In tutti i casi queste voci non possono rappresentare fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE.

10. In deroga alle disposizioni del paragrafo precedente e del paragrafo 7, lettera i) gli Stati membri possono attribuire una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi, indipendentemente dalla loro durata.

11. Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da un pegno su valori emessi da un terzo alle condizioni definite alla lettera o) del paragrafo 7 gli Stati membri possono:

— considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido è garantito direttamente e incondizionatamente da tale terzo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti;

— considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido definito alla lettera o) del paragrafo 7 è garantito da un pegno alle condizioni ivi menzionate.

12. Al più tardi entro 5 anni dalla data di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il Consiglio esamina sulla base di una relazione della Commissione il trattamento dei fidi interbancari di cui al paragrafo 7, lettera i) e ai paragrafi 9 e 10. Il Consiglio deciderà eventualmente le modifiche da apportarvi, sulla base di una proposta della Commissione.

Articolo 5

Vigilanza su base consolidata e su base non consolidata

1. Se l'ente creditizio non è né un'impresa madre né un'impresa affiliata, l'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore forma oggetto di vigilanza su base non consolidata.

2. Negli altri casi il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore esercitata su base consolidata in conformità della direttiva 92/30/CEE.

3. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore, gli Stati membri possono rinunciare alla vigilanza su base individuale o parzialmente consolidata nei confronti di un ente creditizio che, in quanto impresa madre, è soggetto alla vigilanza su base consolidata e nei confronti di qualsiasi affiliata di detto ente che sia soggetta alla loro autorizzazione e vigilanza e sia compresa nella vigilanza su base consolidata.

Lo stesso diritto di deroga è previsto qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, sempreché detta società sia soggetta alla medesima vigilanza esercitata sugli enti creditizi.

In entrambi i casi precedenti, se viene esercitato il diritto di deroga, occorre provvedere affinché sia garantita una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

4. Quando un ente creditizio, la cui impresa madre è essa stessa un ente creditizio, è stato autorizzato ed ha sede in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione impongono l'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore, su base individuale o, se del caso, su base parzialmente consolidata.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, le autorità competenti per l'autorizzazione dell'affiliata di un'impresa madre che è essa stessa un ente creditizio, stabilita in un altro Stato membro, possono trasferire, in virtù di un accordo bilaterale, la responsabilità della vigilanza sul rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore, alle autorità competenti che hanno autorizzato e vigilano sull'impresa madre. La Commissione e il comitato consultivo bancario devono essere informati dell'esistenza e del contenuto di tali accordi.

Articolo 6

Disposizioni transitorie relative ai fidi eccedenti i limiti

1. Qualora alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un ente creditizio abbia già concesso uno o più fidi il cui valore supera i limiti stabiliti dalla presente direttiva per i singoli grandi fidi o per il cumulo dei grandi fidi, le autorità competenti impongono all'ente creditizio di prendere i provvedimenti necessari affinché il fido o i fidi in questione vengano adeguati al livello prescritto dalle disposizioni della presente direttiva.

2. Il riadeguamento del fido o dei fidi al livello autorizzato è predisposto, deliberato, attuato e completato entro un termine che le autorità competenti ritengono congruo sotto il profilo della buona gestione e della concorrenza leale. Le autorità competenti informano la Commissione e il comitato consultivo bancario del calendario da esse stabilito per il processo generale di riadeguamento.

3. L'ente creditizio non può prendere alcun provvedimento che abbia per effetto di aumentare i fidi di cui al paragrafo 1 rispetto all'importo a cui ammontavano alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

4. Il termine applicato ai sensi del paragrafo 2 scade, al più tardi il 31 dicembre 2001. I fidi con scadenza più lunga, di cui l'ente che concede il prestito è tenuto a rispettare i termini contrattuali, possono essere mantenuti fino alla suddetta scadenza.

5. Fino al 31 dicembre 1998 gli Stati membri possono elevare il limite stabilito all'articolo 4, paragrafo 1 al 40 % e il limite previsto all'articolo 4, paragrafo 2 al 30 %. In tal caso e fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, il termine per ricondurre i fidi esistenti al termine di questo periodo ai livelli previsti all'articolo 4 scade il 31 dicembre 2001.

6. Soltanto per gli enti creditizi i cui fondi propri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE non sono superiori a 7 milioni di ecu, gli Stati membri possono prorogare di 5 anni i termini previsti al paragrafo 5. Gli Stati membri che ricorrono alle disposizioni del presente paragrafo prendono misure per impedire distorsioni di concorrenza e ne informano la Commissione e il comitato consultivo bancario.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, un fido può essere considerato un «grande fido» se il suo valore è uguale o superiore al 15 % dei fondi propri.

8. Fino al 31 dicembre 2001 gli Stati membri possono sostituire la frequenza di segnalazione dei grandi fidi prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino con una frequenza minima di due volte all'anno.

9. Gli Stati membri possono esonerare totalmente o parzialmente dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio, consistenti in prestiti ipotecari ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 89/647/CEE, contratti entro otto anni dalla data fissata all'articolo 8, paragrafo 1 nonché le transazioni relative a leasing su beni immobiliari ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 della direttiva 89/647/CEE, espletate entro otto anni dalla data fissata all'articolo 8, paragrafo 1. In entrambi i casi l'esenzione può ammontare al massimo al 50 % del valore dei beni in questione.

10. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, fino al 31 dicembre 1998, il Portogallo può esonerare totalmente o parzialmente dall'applicazione dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 4 i fidi concessi da un ente creditizio a Electricidade de Portugal (EDP) e a Petrogal.

Articolo 7

Successive modifiche

1. Sono adottate secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

— il chiarimento delle definizioni per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

— il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva;

— l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni in base a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;

— il chiarimento degli esoneri di cui ai paragrafi da 5 a 10 dell'articolo 4.

2. La Commissione è assistita dal comitato previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, primo comma della direttiva 89/646/CEE.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato (CEE) per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alle votazioni.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni in questione adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. In attesa della normativa comunitaria destinata a disciplinare la vigilanza sui grandi fidi relativi ad attività prevalentemente soggette a rischi di mercato, su base consolidata o meno, le autorità competenti provvedono a detti fidi conformemente a metodi che esse stesse determinano tenendo conto della peculiarità dei rischi in questione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.